

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DA SOGGETTI TRASPARENTI AL POSTO DEI SINGOLI SOCI

## Ravvedimento speciale, ok al versamento facilitato

DI GIULIANO MANDOLESI

Ravvedimento speciale: ok al versamento "facilitato" dell'imposta sostitutiva sui redditi da parte dei soggetti trasparenti al posto dei singoli soci ma senza però l'utilizzo dei crediti fiscali della società o dell'associazione.

Possibile invece il versamento dell'imposta sostitutiva per l'imposta regionale sulle attività produttive (l'Irap) con utilizzo di crediti essendo il pagamento dovuto e proprio del soggetto trasparente.

Questo è quanto si evince dalla lettura dell'articolo 2-quater del dl 113/2024, disposizione che ha introdotto e disciplina il c.d. ravvedimento speciale, strumento che concede ai contribuenti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale, la possibilità di fruire di una protezione dalle rettifiche reddituali ed iva, di cui all'articolo 39 del dpr 600/1973 e 54 c.2 del dpr 633/1972, per le annualità dal 2018 al 2022 pagando un'imposta sostitutiva sui redditi ed sull'irap.

Soggetti trasparenti ok al pagamento ma senza utilizzo dei crediti.

E' opportuno preliminarmente evidenziare che ai sensi dell'articolo 2-quater comma 8 ultimo periodo del dl 113/2024 con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del dpr 917/1986, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto dpr, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo dpr, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Come indicato dall'agenzia delle entrate nella recente risoluzione 1/E del 9 gennaio 2025, documento avente ad oggetto le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva in regime di ravvedi-

mento speciale, per il pagamento eseguito dalla società o associazione in alternativa a quello effettuato dai singoli soci, va compilato un F24 "generale", indipendentemente dalla formazione della compagine sociale, con codice tributo 4075 e lo stesso dovrà riferirsi all'intero ammontare dell'imposta dovuta anche se effettuato in forma rateale.

Si ritiene che, in caso di scelta del versamento tramite il soggetto trasparente, non possano essere utilizzati per il pagamento delle sostitutive sui redditi dovute dai soci, eventuali crediti fiscali (o di altra natura) vantati dalla società o dell'associazione in quanto, tale operazione, potrebbe configurarsi come una forma di improprio accollo tra l'effettivo debitore, ovvero il socio, ed il terzo che paga (ovvero il soggetto trasparente).

Anche in caso di successiva ed immediata restituzione della somma da parte dei soci si ritiene poco lineare l'utilizzo dei crediti vantati dal soggetto trasparente.

L'utilizzo dei crediti per effettuare il versamento delle imposte sostitutive, si ritiene invece possibile per quelle relative all'irap essendo, in questo caso, il pagamento dovuto unicamente dal soggetto trasparente (la società o l'associazione) e da effettuare con F24 e codice tributo 4076.

L'utilizzo dei crediti per il versamento in generale delle sostitutive (escluso il caso in commento) si ritiene possibile anche sulla base di quanto indicato dall'agenzia delle entrate sul proprio sito nella pagina "come compilare il modello F24" qualora si vadano ad inserire i codici tributo 4075 e 4076.

Nel totale della colonna "importi a credito compensati" dell'F24 è riportato infatti che il campo in oggetto non va compilato se non sono presenti importi a credito come se fosse effettivamente consentito inserirli qualora il soggetto ne sia in possesso.

— © Riproduzione riservata — ■

